

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Modifiche ed adeguamento al Regolamento Regionale AIT per
l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo alla Delibera
ARERA n. 622/2023 /R/com**

Febbraio 2024

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 5 del 17 febbraio 2016 fu approvato un Regolamento AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale valido su tutto il territorio regionale ed improntato ad uniformare le modalità di individuazione ed erogazione di sostegno economico per le utenze disagiate.

Successivamente l'Assemblea AIT, con Delibera n. 12 del 27 aprile 2018, ha adeguato il Regolamento, rinominandolo Regolamento Regionale sul BONUS Idrico Integrativo, alle nuove disposizioni ARERA in materia di BONUS Sociale Idrico (Delibere n. 897/17 e n. 227/18).

Nel luglio del 2019 il Regolamento è stato nuovamente adeguato, con Delibera di Assemblea AIT n. 13 del 18 luglio 2019, ad esito delle analisi emerse da un Progetto Obiettivo interno all'Ente e delle nuove disposizioni, nel frattempo intercorse, in materia di BONUS Sociale Idrico in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'iter regolamentare.

Infine nel luglio 2021 il Regolamento ha subito un nuovo adeguamento alla luce della profonda revisione normativa contenuta essenzialmente nella Delibera ARERA 63/2021/R/com che ne ha modificato radicalmente la procedura di ottenimento del beneficio del Bonus Idrico Sociale a livello nazionale con impatti rilevanti specialmente all'art. 10 del Regolamento.

Con l'emanazione della delibera ARERA n. 622/2023 /R/com si rende necessaria una piccola modifica di adeguamento alla normativa e con l'occasione si interviene anche per meglio chiarire alcuni aspetti della procedura che non rappresentano elementi di sostanziale cambiamento.

Adeguamento alla delibera ARERA n. 622/2023 /R/com

Con l'approvazione della Delibera ARERA 622/2023 /R/com l'Autorità ha preso atto del superamento degli istituti del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza che apparivano tra i requisiti che davano diritto all'ottenimento del Bonus Sociale Idrico a livello nazionale e dunque rientravano anche tra i requisiti per l'ottenimento del Bonus Sociale Integrativo, senza obbligo di presentazione o autocertificazione dell'ISEE.

Pertanto, all'art. 5, comma 5, viene eliminato il testo *“Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, in vece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.”*

Ulteriori modifiche non sostanziali al testo regolamentare

L'elenco delle ulteriori modifiche rispetto a quella principale sopra esposte segue l'ordine del Regolamento Regionale; se ne evidenziano le motivazioni.

1. All'art. 1, comma 1, viene aggiunto *“, della Delibera ARERA n. 622/2023”*, al fine di adeguare il contesto normativo;
2. All'art. 5, comma 3, viene aggiunto *“, come di volta in volta definita da ARERA”* al fine di focalizzare l'attenzione sul fatto che le soglie ISEE possono subire aggiornamenti

negli anni e di tali aggiornamenti i Comuni devono tenere conto nella redazione dei Bandi;

3. All'art. 6, comma 1, viene aggiunto "*, come in volta in volta definito da ARERA*" al fine di focalizzare l'attenzione sul fatto che le soglie ISEE possono subire aggiornamenti negli anni e di tali aggiornamenti i Comuni devono tenere conto nella redazione dei Bandi;
4. All'art. 7, comma 3, viene eliminata la parola "*massimo*" che ha talvolta indotto i Comuni a confondere il concetto di tetto al Bonus Integrativo con quello di Bonus Sociale Idrico Calcolato nella redazione del Bando; l'eliminazione della parola non determina modifiche nelle vigenti modalità di calcolo Bonus Integrativo.
5. All'art. 7, comma 5, viene aggiunto "*il richiedente non sarà escluso dal beneficio*" dopo la parola "*attestazione*" e "*e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3, non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta*" dopo la parola "*utenza*" per meglio collegare il comma 5 alle conseguenze previste dall'art. 8, comma 3, nella fattispecie delle mancata presentazione da parte dell'utenza indiretta dell'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso.

Conclusioni

Si sottopone all'approvazione dell'Assemblea AIT il testo del "*Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo*" approvato dall'Assemblea AIT, con Delibera n. 15 del 30 luglio 2021, e modificato sulla base delle proposte contenute nella presente istruttoria, così come riportato nell'Allegato A.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005